

PIANO DI ATENEIO PER LA RICERCA

REGOLAMENTO

(Emanato con D.R. n. 420/2000-2001 dell'11 gennaio 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 gennaio 2001)

Art. 1

L'Università degli Studi di Siena finanzia la ricerca erogando ai propri Docenti e Specialisti di ricerca di II livello contributi a valere sulla "quota per servizi per la ricerca" e contributi a valere sulla "quota per progetti di ricerca".

Art. 2

I contributi a valere sulla "quota per servizi per la ricerca", erogati su base annuale, sono destinati al sostentamento dell'attività di ricerca individuale.

Per quanto riguarda il resoconto scientifico fa fede l'Anagrafe della Ricerca di Ateneo.

La modulistica per i nuovi contributi contiene una richiesta di informazioni in merito all'utilizzo del finanziamento dell'anno precedente, con particolare attenzione a quanto previsto dall'art. 10 del D.R. n. 280/99-2000 del 13.12.99 ("Per i primi 3 anni di applicazione del PAR il finanziamento è incrementato del 20% - rispetto a quello dell'anno precedente - per i richiedenti che abbiano nel precedente esercizio messo in comune almeno il 60% delle quote individuali per l'acquisizione di beni inventariabili funzionali all'attività di ricerca o comunque di servizi per la ricerca").

Eventuali variazioni dei beni inventariabili o servizi acquisiti tramite la messa in comune di quote individuali (in tutto o in parte) devono essere motivate e comunicate dai titolari all'Ufficio per la Ricerca dell'Università.

Art. 3

I fondi assegnati a valere sulla quota per servizi per la ricerca devono essere spesi entro i cinque anni dalla comunicazione della loro disponibilità; le somme non spese alla scadenza del quinquennio possono essere destinate, con delibera dell'organo collegiale della struttura di afferenza del titolare, esclusivamente all'acquisizione di materiale inventariabile per l'attività di ricerca della struttura.

In caso di trasferimento o impedimento del titolare (decadenza dal ruolo, trasferimento ad altra sede, congedo permanente ecc.) le somme non spese alla data di cessazione del rapporto tra il titolare e l'Università degli Studi di Siena possono essere destinate, con delibera dell'organo

collegiale della struttura di afferenza del titolare, esclusivamente alle finalità di cui al comma precedente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere informazioni in merito all'utilizzo delle somme spese fino alla suddetta data.

Art. 4

I proponenti possono inoltrare richieste di contributi per progetti di ricerca di durata annuale o biennale.

Ogni Docente e Specialista di ricerca di II livello può partecipare ad un solo progetto di ricerca (o come proponente o come collaboratore) per ogni bando.

I coordinatori di progetti biennali ammessi al finanziamento non possono coordinarne di nuovi per la durata del progetto finanziato.

Le date di inizio e di conclusione delle attività relative al progetto finanziato vengono comunicate dall'Amministrazione, compatibilmente con le procedure di messa a disposizione dei fondi.

I finanziamenti ottenuti negli anni precedenti nell'ambito della quota per progetti di ricerca non possono essere imputati a cofinanziamento di richieste da inoltrare per le annualità successive.

I finanziamenti ottenuti nell'ambito della suddetta quota non possono essere imputati a cofinanziamento di programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, a meno che non si tratti della stessa ricerca, per la quale viene richiesto un contributo al MURST.

Qualora non fosse possibile raggiungere gli obiettivi prefissati nei tempi indicati, il coordinatore può richiedere al Magnifico Rettore una proroga motivata fino ad un massimo rispettivamente di 3 mesi per i progetti annuali e di 6 mesi per quelli biennali; detta proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza del progetto.

Eventuali sopravvenute esigenze circa la possibilità di utilizzare i fondi in maniera difforme da quella esposta all'atto di presentazione della domanda (es.: inserimento di nuovo personale, variazioni fra le singole voci di spesa, ecc.), comunque finalizzate al raggiungimento dei risultati prefissati, devono essere motivate e comunicate dal Coordinatore del progetto all'Ufficio per la Ricerca dell'Università.

Art. 5

Il coordinatore del progetto, alla cui struttura di afferenza è affidata la relativa gestione, è il responsabile scientifico e amministrativo-contabile dello stesso: non è conseguentemente possibile procedere al trasferimento di quote del finanziamento assegnato ai Dipartimenti ed Istituti che collaborano alla realizzazione del progetto.

Nel caso in cui si proceda, in accordo con il progetto approvato, all'acquisizione di materiale inventariabile da utilizzare presso un Dipartimento od Istituto diverso da quello di afferenza del coordinatore, il bene può essere inventariato nel patrimonio della struttura di ricerca presso la quale lo stesso viene utilizzato.

Art. 6

In considerazione del fatto che la quota per progetti di ricerca è destinata al finanziamento di progetti specifici, di rilevante interesse per l'Ateneo, in caso di trasferimento o impedimento del titolare (decadenza dal ruolo, trasferimento ad altra sede, congedo permanente ecc.) l'unità operativa designa un nuovo coordinatore, che subentra a pieno titolo nell'incarico di responsabile del progetto, dal punto di vista sia scientifico che amministrativo-contabile: tale designazione deve essere comunicata al Magnifico Rettore.

Nel caso in cui non vi siano altre unità di personale docente o specialista di ricerca di II livello di ruolo, la struttura di ricerca del titolare cessato deve nominare un nuovo responsabile del progetto; nell'impossibilità di procedere a detta nomina, il progetto di ricerca si conclude, con conseguente riassorbimento delle somme non ancora spese nel bilancio generale di Ateneo ed obbligo di rendiconto, sia scientifico che amministrativo-finanziario, dell'attività svolta fino al momento della conclusione.

Art. 7

In analogia con le procedure per la presentazione delle richieste, anche l'inoltro dei rendiconti scientifici e amministrativo-finanziari avviene tramite procedura informatizzata entro i termini stabiliti annualmente dall'Amministrazione.

In sede di rendiconto finanziario possono essere esposte le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla scadenza per la presentazione del progetto, purché vincolate all'esecuzione del progetto stesso.

I proponenti che non hanno presentato i suddetti rendiconti non possono inoltrare nuove richieste di finanziamento.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino di Ateneo.

Per tutto quanto non previsto si rinvia al bando che su base annuale individua i criteri e le modalità di partecipazione al Piano di Ateneo per la Ricerca.